

Edizione di lunedì 5 Settembre 2022

CASI OPERATIVI

Corsi di formazione online: regole di territorialità Iva
di **EVOLUTION**

CONTENZIOSO

Riforma del processo tributario: novità in sintesi
di **Lucia Recchioni**

IVA

Articolo 58: dalla giurisprudenza comunitaria sempre più dubbi sulla sua applicazione
di **Roberto Curcu**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Quadro RW: un quadro delle annualità aperte al ritorno delle ferie
di **Ennio Vial**

CRISI D'IMPRESA

Le novità in materia di concordato preventivo
di **Francesca Dal Porto**

CASI OPERATIVI

Corsi di formazione online: regole di territorialità Iva di **EVOLUTION**



La società Beta S.r.l. fornisce servizi in ambito formativo, informativo e telematico, inclusa l'erogazione di master e corsi di formazione tenuti in modalità virtuale/on line e relativi al mercato dei capitali. La società Beta S.r.l., in relazione a quanto sopra, vorrebbe conoscere le regole di territorialità Iva dei corsi erogati on line in modalità live (attraverso piattaforme come Zoom o Adobe Connect) che consentono l'interazione tra docenti e partecipanti attraverso la piattaforma medesima. I committenti del servizio possono essere sia consumatori finali (residenti e non) sia imprese (residenti e non).

Al fine di analizzare compiutamente la fattispecie occorre capire, preliminarmente, se i servizi di formazione erogati *online* ed in modalità interattiva dall'istante rientrano tra i servizi prestati tramite mezzi elettronici.

Al riguardo si sottolinea che, a tal fine, l'articolo 7 del Regolamento d'esecuzione (Ue) n. 282/2011 (come modificato dal Regolamento Ue n. 1042/2013), prevede che:

- “i «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui alla Direttiva 2006/112/CE comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione” (paragrafo 1);

[**CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...**](#)



CONTENZIOSO

Riforma del processo tributario: novità in sintesi

di Lucia Recchioni



È stata pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale** n. 204 del 01.09.2022 l'attesa [L. 130/2022](#), che **riforma la giustizia e il processo tributari**.

Rinviando a successivi **approfondimenti** sul tema, si riepilogano di seguito, in **sintesi**, le **principali novità introdotte**, distinguendole a seconda delle date previste per la loro entrata in vigore.

Novità che si applicano dal 16.09.2022 (data entrata in vigore L. 130/2022)

Le Commissioni tributarie Le Commissioni tributarie provinciali e regionali diventano “**Corti di giustizia di primo grado**” e “**Corti di giustizia di secondo grado**”.

Ruolo autonomo professionale della magistratura tributaria eLa giurisdizione tributaria è esercitata dai **nuovi magistrati tributari a tempo pieno**, reclutati mediante **procedure concorsuali**, regolate dalle nuove previsioni normative. Giova evidenziare che al **concorso per esami** (utile per conseguire la qualifica di **magistrato tributario**) saranno ammessi i **laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza** conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero **del diploma di laurea magistrale in Scienze dell'economia** (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti prevalenti a questi equiparati. Viene previsto lo svolgimento di un **tirocinio** da parte dei **magistrati tributari** nominati a seguito del superamento del **concorso**, e un apposito regolamento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria disciplinerà la **formazione professionale dei magistrati**.

Mancato accoglimento del reclamo/mediazione spese soccombenza In caso di **rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione**, la **soccombenza** di una delle parti, in accoglimento delle **ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione**, comporta, per la parte soccombente, la **condanna al pagamento delle spese di giudizio**. Tale condanna può rilevare ai fini dell'eventuale **responsabilità**

	<p>amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione.</p>
Riforma giudiziale	<p>sospensione Viene modificata la disciplina in materia di sospensione giudiziale, introducendo un termine (non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione dell'istanza) entro il quale il presidente deve fissare con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile; disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno 5 giorni liberi prima (attualmente 10 giorni) e prevedendo che l'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non possa in ogni caso coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e deliberato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile "nella stessa udienza di trattazione dell'istanza". La prestazione della garanzia per la sospensione parziale dell'atto è esclusa per i contribuenti ai quali sia stato attribuito un punteggio Isa pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili.</p>
Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione	<p>Le controversie tributarie pendenti alla data del 15.07.2022 innanzi alla Corte di cassazione possono essere definite: – previo pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia (se il valore della controversia non è superiore a 100.000 euro e l'Agenzia delle entrate risulta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio) – previo pagamento di un importo pari al 20 % del valore della controversia (se il valore della controversia non è superiore a 50.000 euro e l'Agenzia delle entrate risulta soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito). La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 130/2022 e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.</p>
Onere della prova in capo all'Amministrazione	<p>L'Amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice, che deve fondare la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio, procede all'annullamento dell'atto impositivo se – manca la prova della sua fondatezza o – la prova della sua fondatezza risulta contraddittoria o comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.</p>
Novità che si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 130/2022 (16.09.2022)	
Ammessa la prova	<p>Pur continuando ad essere non ammesso il giuramento, viene riconosciuta</p>

testimoniale anche nel nei giudici la possibilità di **ammettere la prova testimoniale**, se ritenuta necessaria ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti.

processo tributario La prova testimoniale deve essere assunta con le **forme della testimonianza scritta**, di cui all'[articolo 257-bis c.p.c.](#) In forza della richiamata disposizione il **giudice** può disporre di assumere la deposizione **chiedendo al testimone di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato**. È la parte che ha richiesto l'assunzione a predisporre il **modello di testimonianza** e a farlo **notificare** al testimone; il testimone dovrà rendere la deposizione **compilando il modello e fornendo risposta separata a ciascuno dei quesiti, spedendo poi le risposte in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice**. Il giudice, una volta esaminate le risposte, **può disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato**.

Si evidenzia, tuttavia, che nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su **verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso**, la prova è ammessa **soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale**.

Conciliazione proposta dalla Corte di giustizia tributaria Per le controversie soggette a reclamo (ovvero **di valore non superiore a 50.000 euro**), la **Corte di giustizia tributaria può formulare alle parti una proposta conciliativa, in udienza o fuori udienza**. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti; se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse.

La conciliazione si perfeziona con la **redazione del processo verbale**, nel quale sono indicati le somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento. Il giudice dichiara quindi con sentenza **l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere**.

Conciliazione e spese di giudizio Le norme in materia di processo tributario già pongono le **spese del giudizio** a carico della parte che **rifiuta senza motivo una conciliazione** per poi vedersi riconosciuta dal giudice una pretesa inferiore a quanto proposto in sede di conciliazione. Le nuove norme:

- coordinando questa previsione con la **possibilità che la proposta di conciliazione venga dal giudice**;
- aggiungono all'obbligo di pagare le spese processuali, la previsione della loro **maggiorazione del 50%** (rendendo quindi ancora più gravosa la mancata accettazione "ingiustificata").

Se, invece, interviene la **conciliazione** le spese si intendono **compensate**, salvo che le parti stesse abbiano **diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione**.

Novità che si applicano ai ricorsi notificati decorrere dal 1° gennaio 2023

Nuovo giudice monocratico Le Corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in **composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro**. Sono **escluse le controversie di valore indeterminabile**.

Si **applicano**, in quanto compatibili, e salvo espressa deroga, le previsioni relative ai giudizi in **composizione collegiale**.

IVA

Articolo 58: dalla giurisprudenza comunitaria sempre più dubbi sulla sua applicazione

di **Roberto Curcu**



Sulle pagine di questa rivista (si veda il contributo “[Nuove norme sulle operazioni triangolari](#)” del 07.12.2021) abbiamo illustrato come, con quasi due anni di ritardo, il legislatore abbia recepito la [Direttiva 1910/2018](#) che disciplina, tra le altre cose, il funzionamento delle **operazioni a catena**.

In tale articolo è stato illustrato come lo scopo della Direttiva era quello di **capire, in una operazione a catena, a quale operazione imputare il trasporto, qualora lo stesso sia effettuato da o per conto di un “operatore intermedio”**, cioè di un soggetto che non è né il primo cedente, né il cessionario finale, in quanto questo era l’unico caso in cui sussistevano dei dubbi sull’applicazione della normativa.

Volendo fare un esempio di un soggetto italiano che cede ad un soggetto francese, il quale a sua volta cede ad un soggetto tedesco, con la merce che va quindi dall’Italia alla Germania, la Direttiva dice che **se il soggetto francese cura il trasporto** (e quindi siamo nella situazione risolta dalla direttiva, in quanto il transalpino è l’operatore intermedio), in linea generale la **cessione comunitaria è quella effettuata dal soggetto italiano al francese, salvo che il francese non utilizzi nell’operazione triangolare un numero di identificazione italiano**. In questo ultimo caso la **cessione comunitaria è quella fatta dalla partita Iva italiana del francese al tedesco**, e quindi il primo cedente italiano deve **emettere fattura con Iva alla partita Iva italiana del francese**.

Nell’[articolo dello scorso 7 dicembre](#), avevamo evidenziato come la Direttiva è intervenuta per risolvere l’unico caso in cui si ritiene dubbio quale sia la cessione della catena a cui imputare il trasporto, in quanto **risulta ad esempio evidente che se il trasporto è curato dal cessionario finale, il trasporto è imputabile alla seconda cessione**.

In questo senso, sulla base dell’insegnamento della **sentenza Toridas, causa C-386/16** della

Corte di Giustizia Europea, nel caso esemplificato sopra in cui il tedesco viene a prendere la merce in Italia, la **cessione comunitaria è quella effettuata dal francese** (che quindi deve identificarsi in Italia) al tedesco, ed il soggetto italiano deve emettere al francese una fattura con Iva.

Chiaro appare anche che nel caso in cui il trasporto sia curato dal primo cedente, la cessione comunitaria è quella effettuata dal primo cedente all'operatore intermedio. Nel caso specifico, quindi, il soggetto italiano emette **tranquillamente una fattura non imponibile**, se le condizioni per l'esenzione di una cessione comunitaria sono soddisfatte.

Tuttavia, sulla base delle condizioni relative all'esenzione di una cessione comunitaria, ed al concetto di acquisto intracomunitario **nascono i problemi, soprattutto quando ci sono due italiani cedenti e si ragiona sull'applicazione della non imponibilità dell'articolo 58.**

Ricordiamo che l'articolo 58 è la norma che prevede di **applicare un regime di non imponibilità in una cessione di beni da IT1 ad IT2**, quando IT2 a sua volta cede tali beni ad un cliente soggetto passivo comunitario, e IT1 trasporta o spedisce il bene nell'altro Stato membro.

L'Amministrazione finanziaria, nel commentare tale norma probabilmente unica nel panorama comunitario, ha evidenziato che l'operazione tra IT1 ed IT2 è una **cessione comunitaria**, e come tale va esentata.

In effetti, anche **guardando la disciplina comunitaria, nella cessione tra IT1 ed IT2 si hanno tutte le condizioni perché si verifichi una cessione comunitaria** (trasferimento della proprietà, soggettività passiva delle controparti, onerosità dell'operazione, trasferimento fisico della merce tra due Paesi comunitari), **ma dal 2020 manca un requisito sostanziale affinché tale cessione possa acquisire il requisito di esenzione:** l'identificazione del cessionario (IT2) in un Paese diverso da quello di partenza della merce.

In sostanza, l'[articolo 58 D.L. 331/1993](#), che **concede il regime di non imponibilità nella cessione da IT1 ad IT2**, non ha come norma di appoggio l'esenzione per le **cessioni comunitarie previste dall'articolo 138 della Direttiva Iva.**

Ciò premesso, la dottrina unanime, Assonime inclusa, ha evidenziato che **la norma è sopravvissuta al D.Lgs. 192/2021, e quindi può continuare a trovare applicazione.**

Il mio modesto avviso è che tale **norma possa (e non deva) trovare applicazione**, posto che nel caso di **normativa nazionale non compatibile con quella comunitaria**, il contribuente può disapplicare quella nazionale, ma l'Amministrazione non può pretendere dal contribuente tale comportamento.

Ma il rischio di porre in essere una triangolare di tale tipo è un altro.

Abbiamo detto che nella **triangolare da** [articolo 58 D.L. 331/1993](#), si pone in essere una

cessione comunitaria tra IT1 ed IT2 con trasporto curato da IT1.

Conseguentemente, indipendentemente dal fatto che nella fattura di IT1 trovi o meno applicazione l'Iva italiana, **IT2 si trova a dover fare un acquisto comunitario nel Paese di destinazione della merce, il quale pretenderà la identificazione di IT2 nel suo Paese, l'assolvimento con reverse charge dell'imposta su tale acquisto, e potenzialmente l'addebito di Iva locale al cliente finale stabilito in tale Paese.**

Che ciò sia un **rischio concreto**, lo si capisce anche dalla Causa C-696/20, dalla cui sentenza della Corte di Giustizia, pubblicata il 7 luglio scorso, emerge come lo Stato polacco, in una triangolare che vede coinvolti due soggetti cedenti identificati in Polonia, ed un cessionario finale di altro Stato membro, considera la prima cessione come comunitaria per il fatto che il trasporto all'estero è stato eseguito dal primo cedente, e quindi **considera che il soggetto intermediario (identificato in Polonia) ha effettuato un acquisto comunitario nel Paese in cui sono state spedite le merci.**

Indipendentemente dalle conclusioni a cui giunge la Corte, visto l'atteggiamento vessatorio dell'**Amministrazione polacca** su casi di forma, assicuro che **non vorrei essere nella posizione di IT2 in una triangolare IT1-IT2-PL** con trasporto della merce dall'Italia in Polonia effettuato da IT1.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Quadro RW: un quadro delle annualità aperte al ritorno delle ferie

di **Ennio Vial**



Il ritorno dalle ferie è spesso associato alla **compilazione del quadro RW relativo al monitoraggio fiscale degli investimenti detenuti all'estero**.

Nel momento in cui ci si accinge a compilare il quadro RW 2022 per il 2021 può accadere di imbattersi in **errori od omissioni relativi ad esercizi precedenti**.

Ma quali sono i **periodi di accertabilità del quadro RW**, delle **patrimoniali estere** (Ivie ed Ivafe) e dei redditi connessi agli investimenti detenuti all'estero?

Il primo passo è quello di **distinguere se l'investimento è detenuto in un Paese a fiscalità ordinaria o privilegiata**.

Sono considerati **Paesi a fiscalità privilegiata** quelli inclusi nel **D.M. 04.05.1999**.

Invero, la norma fa riferimento anche al **D.M. 21.11.2001** da considerarsi **congiuntamente**, tuttavia le **lettere di compliance giunte a inizio anno relative al 2018** menzionano solo il **decreto del 1999**.

Le differenze tra i **Paesi elencati nel D.M. 04.05.1999** rispetto a quelli del **D.M. 21.11.2001** sono **marginali**.

Sono comunque da considerare a **fiscalità privilegiata Paesi come la Svizzera, il Principato di Monaco ed il Liechtenstein**.

Se il Paese risulta a **fiscalità ordinaria**, quindi non elencato nei Decreti citati, **risulta ancora aperta l'annualità 2016 (RW2017)**. Il 2016 è aperto anche sotto il profilo delle **patrimoniali estere e dei redditi**.

A partire dal 2016, infatti, è **venuto meno il vecchio disallineamento per cui il quadro RW si**

chiudeva un anno dopo i redditi. *Quid iuris*, per i redditi del 2015 in caso di dichiarazione omessa? Opera il vecchio allungamento del periodo di accertamento di un anno.

Il 2015 omesso si è chiuso al **31 dicembre 2021** oppure, secondo la visione dell'Agenzia delle Entrate espressa in Telefisco 2022, il **26 marzo 2022**. Ad ogni buon conto, **si tratta di una annualità ormai chiusa**.

Qualora l'investimento sia **detenuto in un paradiso fiscale**, i periodi di accertamento si allungano. Oggi è ancora aperto il **2011** (RW2012). Per quanto concerne, invece, il profilo reddituale, si torna al 2013 (Unico2014). **Il 2011 ed il 2012 sono, infatti, prescritti**.

Ciò, tuttavia, sul presupposto che le **dichiarazioni siano state all'epoca presentate**.

In caso di **omissione vale l'allungamento di un anno già menzionato in precedenza** che, nel caso dei paradisi fiscali, viene **raddoppiato a 2 anni**. Pertanto, in caso di **dichiarazione omessa, il 2011 ed il 2012 sono annualità ancora accertabili anche sul fronte reddituale**.

Si veda il seguente prospetto di sintesi.

Anno di competenza	Modello dichiarativo	Quadro RW		Redditi	
		Paese ordinario	Paese paradisiaco	Paese ordinario	Paese paradisiaco
2021	Redditi 2022	Dichiarazione presentabile nei termini			
2020	Redditi 2021	Annualità aperta			
2019	Redditi 2020	Annualità aperta			
2018	Redditi 2019	Annualità aperta			
2017	Redditi 2018	Annualità aperta			
2016	Redditi 2017	Annualità aperta			
2015	Unico 2016	Annualità chiusa	Annualità aperta	Annualità chiusa	Annualità aperta
2014	Unico 2015	Annualità chiusa	Annualità aperta	Annualità chiusa	Annualità aperta
2013	Unico 2014	Annualità chiusa	Annualità aperta	Annualità chiusa	Annualità aperta
2012	Unico 2013	Annualità chiusa	Annualità aperta	Annualità chiusa	Annualità aperta
2011	Unico 2012	Annualità chiusa	Annualità aperta	Annualità chiusa	Annualità aperta solo in caso di dichiarazione omessa

Una ultima considerazione attiene al seguente aspetto: cosa si intende per dichiarazione

presentata in relazione al quadro relativo al monitoraggio fiscale? Non è necessario che sia già stato presentato il quadro RW, **essendo sufficiente anche un modello 730**.

CRISI D'IMPRESA

Le novità in materia di concordato preventivo

di **Francesca Dal Porto**



Master di specializzazione
**IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA QUALE OPPORTUNITÀ DI
MIGLIORAMENTO PER LA GESTIONE DELLE IMPRESE E
DI CRESCITA PROFESSIONALE PER IL CONSULENTE DELL'IMPRENDITORE**
[Scopri di più >](#)

Il [D.Lgs. 83/2022](#), pubblicato in G.U. (serie generale n. 152 del 01.07.2022) è intervenuto apportando svariate modifiche alla **disciplina del concordato preventivo** nell'ambito del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza entrato in vigore il **15 luglio scorso**.

In particolare, oltre alle novità in materia di **finalità del concordato e di modalità di soddisfazione dei creditori nei vari tipi di concordato**, il **D.Lgs. 83/2022** è intervenuto anche nella materia dei **contratti pendenti nei concordati in continuità aziendale**, con l'inserimento del nuovo [articolo 94 bis](#) all'interno del codice della crisi di cui al D.Lgs. 14/2019.

La nuova disposizione introduce una norma speciale prevedendo che **i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione**, nè possono **anticiparne la scadenza** o modificarli a danno dell'imprenditore, solo per il fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale, dell'emissione del decreto di apertura di cui all'[articolo 47 CCII](#) e della concessione delle misure protettive o cautelari. È espressamente prevista l'**inefficacia di eventuali patti contrari**.

Il **comma 2** del nuovo [articolo 94 bis](#) stabilisce altresì che **i creditori che siano in qualche modo interessati dalle misure protettive** concesse ai sensi dell'[articolo 54, comma 2](#), **non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione** o provocarne la risoluzione, nè possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale.

Devono considerarsi **essenziali i contratti** necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore.

Il D.Lgs. 83/2022 ha rivisto l'[articolo 109 D.Lgs. 14/2019](#), relativo alla **maggioranza per l'approvazione del concordato**, in particolare prevedendo una **disciplina ad hoc nel caso del**

concordato in continuità aziendale.

Il primo comma dell'[articolo 109](#), nella nuova formulazione, prevede infatti che, salvo quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale dal comma 5, **la regola generale è che il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.**

Tuttavia, nel caso in cui un unico creditore sia **titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto**, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui sopra, abbia riportato la **maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto.**

Nel caso in cui siano previste **diverse classi di creditori**, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta inoltre nel **maggior numero di classi.**

Il comma 2 dell'articolo 109 ribadisce che quando **sono poste al voto più proposte di concordato**, si considera approvata la proposta che ha conseguito la **maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto**; in caso di **parità**, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima.

I commi 3 e 4 dell'[articolo 109](#) disciplinano **la possibilità di voto per i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca**: in questi casi, ancorché la garanzia sia contestata, se la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, **non è ammesso il diritto al voto**, a meno che il creditore non **rinunci in tutto od in parte al diritto di prelazione.**

È precisato che, qualora i **creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione**, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha inoltre **effetto ai soli fini del concordato.**

Nel caso in cui la proposta di concordato preveda la **soddisfazione non integrale dei creditori muniti di un diritto di prelazione**, gli stessi sono equiparati ai **chirografari** per la parte residua del credito e per la stessa avranno **diritto di voto.**

Il nuovo [comma 5](#) dell'articolo 109 stabilisce invece che **la proposta di concordato in continuità aziendale è approvata se tutte le classi votano a favore** (si ricorda che è obbligatoria la formazione delle stesse).

In ciascuna classe, inoltre, **la proposta è approvata se:**

- è raggiunta la **maggioranza dei crediti ammessi al voto**,
- **oppure**, in mancanza, se hanno **votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti**, purché **abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe.**

È inoltre stabilito che i **creditori muniti di diritto di prelazione non votino** a condizione che ne **sia prevista la soddisfazione in denaro**, integralmente, **entro centottanta giorni dall'omologazione**, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'[articolo 2751-bis, n. 1, cod. civ.](#) (crediti per retribuzioni dei prestatori di lavoro subordinato) **il termine è ridotto a trenta giorni.**

Nel caso in cui **non ricorrano le condizioni di cui sopra**, i **creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta.**